via Prospero Alpino, 20 – 00154 ROMA
Indirizzo Internet: www.usacliroma.it
tel. 06.5780079/06.95948975 fax: 06.5780103
email: commissionedisciplinare@usacliroma.it

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Comunicato Ufficiale n. 2 del 17 novembre 2026

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD TREVIGNANO CALCIO AMATORI - avverso squalifica per 2 (due) gare al calciatore Zumbè Fabio.
Gara: USC Olgiata – Trevignano Calcio Amatori del 12 novembre 2026. Comunicato Ufficiale n.10 del 14 novembre 2026. Procedimento 2/A.

La società Trevignano Calcio Amatori ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta al calciatore Zumbè Fabio la squalifica per due gare, per aver rivolto ripetute espressioni offensive nei confronti dell'Arbitro e degli Assistenti arbitrali durante lo svolgimento dell'incontro, pur trovandosi già in posizione di squalifica.
La società ricorrente contesta l'attribuzione della condotta al proprio tesserato, sostenendo che lo stesso non fosse presente presso l'impianto sportivo al momento dei fatti e prospettando un presunto scambio di persona. Secondo quanto rappresentato nel ricorso, il comportamento contestato sarebbe stato posto in essere da un diverso dirigente della medesima società, il cui nominativo, tuttavia, non viene indicato. La ricorrente contesta altresì la natura offensiva delle espressioni riferite dagli ufficiali di gara, sostenendo di essere in possesso di riprese audiovisive idonee a dimostrare una differente ricostruzione dell'episodio.

La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso e gli atti ufficiali, rileva preliminarmente che l'art. 12.1 del Regolamento Ufficiale del Campionato 2026/2027 esclude espressamente l'impugnabilità dei provvedimenti del Giudice Sportivo che comportino squalifiche fino a due giornate.
Considerato che il provvedimento impugnato consiste nella squalifica per due gare, il ricorso risulta pertanto inammissibile, non essendo consentito alla Commissione procedere al riesame nel merito di una sanzione espressamente sottratta all'impugnazione dalla disciplina regolamentare.

Quanto al prospettato errore di persona, la Commissione osserva, per quanto rilevante ai fini dell'eventuale esercizio dei propri poteri correttivi d'ufficio, che la società ricorrente, pur affermando espressamente che la condotta sarebbe stata posta in essere da un diverso dirigente, non ne ha indicato il nominativo, limitandosi a dichiarare la propria disponibilità a comunicarlo su eventuale richiesta dell'Organo giudicante.
Analogamente, pur sostenendo di disporre di riprese audiovisive atte a smentire la ricostruzione contenuta negli atti ufficiali, la società non ha prodotto alcun materiale a sostegno delle proprie affermazioni, riservandosi di metterlo a disposizione soltanto a seguito di un'eventuale richiesta istruttoria.
Tale impostazione assume particolare rilievo in considerazione della natura della contestazione formulata, essendo proprio la ricorrente a prospettare un errore di identificazione e a dichiarare di conoscere sia l'identità del presunto effettivo responsabile sia l'esistenza di elementi documentali idonei a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti. Non può pertanto attribuirsi alla mancata acquisizione, da parte della Commissione, di elementi non spontaneamente prodotti dalla società un significato favorevole alla fondatezza delle contestazioni formulate.
Ne consegue che il prospettato scambio di persona rimane, allo stato degli atti, privo di riscontri oggettivi sufficienti a dimostrarne l'effettiva sussistenza, non potendo la mera allegazione di circostanze alternative, non adeguatamente documentate, costituire di per sé fondamento per la rettifica d'ufficio di un provvedimento disciplinare già adottato e pubblicato.
Resta pertanto impregiudicata la valutazione delle circostanze materiali oggetto della contestazione, sulla quale la Commissione non è chiamata a pronunciarsi nel presente giudizio, stante la rilevata inammissibilità dell'impugnazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso presentato dalla società Trevignano Calcio Amatori avverso il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del calciatore Zumbè Fabio,

DELIBERA

- di dichiarare **inammissibile** il ricorso proposto dalla società Trevignano Calcio Amatori, ai sensi dell'art. 12.1 del Regolamento Ufficiale del Campionato 2026/2027, in quanto relativo a un provvedimento di squalifica per due gare non suscettibile di impugnazione;
- di non ravvisare, sulla base della documentazione prodotta, elementi oggettivi sufficienti a giustificare un intervento correttivo d'ufficio per il prospettato errore di persona;
- di disporre, per l'effetto, l'incameramento della tassa di ricorso versata, pari a euro 80,00.

Resta fermo il provvedimento di squalifica disposto dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Zumbè Fabio con C.U. n. 10 del 14 novembre 2026.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2026

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE